

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV, Servizio 4
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

<i>Impianto</i>	CENTRALE TERMOELETTRICA
<i>Localizzazione</i>	Via Ariana Km 5,2 – 00034 - Colleferro
<i>Gestore</i>	TERMICA COLLEFERRO S.p.A.
<i>Tipologia IPPC:</i>	1.1 – combustione di combustibili in istallazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW

ALLEGATO TECNICO

Alla D.D. R.U. 3383/2015

Adeguamento ai sensi dell'art. 273 del D.Lgs 152/06 dell'Allegato Tecnico alla DD R.U. 8998/2009 e ss.mm.ii. e aggiornamento alla normativa vigente

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore dovrà:

1. entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti Arpa), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
2. **entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo;**
3. **entro il 1° marzo di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, trasmettere tramite PEC e con firma digitale alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa e ai Comuni i dati relativi agli autocontrolli dell'impianto richiesti dalla Autorizzazione Integrata Ambientale e nelle modalità indicate dal PMeC corredati da una relazione contenete un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali della installazione nel tempo; congiuntamente inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico un riassunto delle variazioni impiantistiche eventualmente effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente, le ore di funzionamento mensili della turbina e della caldaia ausiliaria; ove tale copia non pervenisse la Città Metropolitana di Roma Capitale è autorizzata a pubblicare gli autocontrolli completi;**
4. **“entro il 30 aprile di ogni anno, compilare, se pertinente, in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release an Transfer Register) relativa alle emissioni in**

aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>”;

5. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento, copia dell'autorizzazione integrata ambientale **e successive modifiche** e copia della *Pronuncia di compatibilità ambientale* dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio (nota prot. 254143 del 3/12/2010);
6. **manutenere periodicamente l'identificazione dei punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera) secondo la codifica stabilita nella DD R.U. 8998 del 2009, delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti e aggiornare gli eventuali nuovi punti di emissione di cui dovrà essere effettuata la georeferenziazione ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale dandone comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale;**
7. **mantenere** il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e nelle relative integrazioni, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
8. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
9. fornire, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 5 del D. Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo;
10. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, conformemente a quanto previsto nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005, negli Allegati IV e V del Decreto Interministeriale 24/04/2008 e per le emissioni in atmosfera anche da quanto prescritto dall'art. 271 comma 18, 19 e 20 nella Parte V del D. Lgs. 152/2006; **in particolare, per le misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose non supera il valore limite di emissione ed indicare tali misure nei certificati analitici;**
11. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e cartaceo per un periodo di tempo pari alla durata dell'A.I.A.;
12. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA ed ai Comuni l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto per cause d'emergenza. In particolare, tali fermate devono essere registrate, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati conformemente al PMeC,

14. **garantire** un assetto di marcia unicamente o con ciclo combinato (gruppo turbogas) o con caldaia ausiliaria (GVA) per un numero di ore/anno pari a 8760 ed a tal fine consentire di attivare la caldaia ausiliaria, in funzionamento alternativo al Turbogas, durante le fermate/avviamenti o i fuori servizio del Turbogas fino ad un massimo di 8760 ore/anno;
15. alimentare la centrale termoelettrica e la caldaia ausiliaria esclusivamente con gas naturale. In alternativa al gas naturale l'eventuale alimentazione a gasolio della caldaia ausiliaria deve essere motivata e il gasolio deve avere un contenuto di zolfo non superiore al 0,3% in peso; il numero di ore di funzionamento a gasolio della caldaia ausiliaria non potrà in ogni caso superare le 120 ore annue; il consumo massimo di gasolio su base annua non potrà in ogni caso superare i 250 metri cubi;
16. adeguarsi ad eventuali modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del Rappresentante Legale e del Responsabile IPPC dell'impianto, **entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs 152/06;**
17. informare tempestivamente la Città Metropolitana di Roma Capitale ed Arpa dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/2006, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
18. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto [come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 152/2006] alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Tali modifiche saranno valutate dalla Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/06, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto D.Lgs. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore dovrà inoltrare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
19. qualora intenda cessare l'attività, comunicare tale intenzione alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai Comuni ed all'Arpa. La Città Metropolitana di Roma Capitale, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Città Metropolitana di Roma Capitale stessa, nonché al Comune ed all' Arpa, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
20. **evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;**
21. **trasmettere, con frequenza annuale, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa, la revisione aggiornata del Sistema di Gestione ambientale certificato, contenente eventuali cambiamenti riguardanti:**
 - **ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;**

- procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
- procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
- procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei criteri operativi e degli indicatori ambientali definiti;
- procedure per la gestione delle emergenze ambientali;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

22. il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nei quadri emissivi, nelle condizioni di esercizio normale con esclusione dei periodi di avvio e di arresto, relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera:

Emissioni convogliate Gruppi di Cogenerazione (IPPC)

Punto di emission e	Impianto	Temp. °C	Portata Nm³/h	Inquinan te	Valori limite orario mg/Nm³	Valori limite annuale (2)	Quantitati vi di massa annuali kg/anno (3)	Sistema di abbattimento	
E1	Centrale turbogas a ciclo combinato	170	260000	NO _x	40 ₍₁₎	25	NO _x 55250 CO 66300	Bruciatori Dry low Nox+S.C.R.	
				CO	30 ₍₁₎	20			
				NH ₃₍₄₎	5 ₍₁₎				
				SO _{x(come SO2)}	3 ₍₁₎				
				PM ₁₀	3,5 ₍₁₎				
				PM _{2,5}	Parametro conoscitivo				
E2	Caldaia ausliaria	150	30000	NO _x	150 (200) ₍₅₎				
				CO	100 (100) ₍₅₎				
				SO _{x(come SO2)}	3 (400) ₍₅₎				
				PM ₁₀	3,5 ₍₅₎				
				PM _{2,5}	Parametro conoscitivo				
				Polveri	5 ₍₅₎				

NOTE:

(1) concentrazione Media Oraria (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 15% O2)

(2) concentrazione Media Annuale calcolata come media delle medie orarie registrate corrispondenti alle ore effettive di funzionamento (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 15% O2)

(3) flusso massimo di massa costituito dalla somma dei valori di NOx e CO di E1+E2

(4) monitoraggio di tipo continuo dell'NH3 (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 3% O2)) sulla linea fumi, come da prescrizione VIA

(5) concentrazione Media Oraria (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 3% O2) tra parentesi le concentrazioni nel caso di esercizio della caldaia ausiliaria con alimentazione a gasolio

23. i valori limite di emissione fissati nei Quadri Emissivi del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;

24. l'esercizio deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento (al di sopra del minimo tecnico) il rispetto di tali limiti di emissione;

25. le n.3 caldaie utilizzate per il preriscaldamento del gas metano da 138 KW termici cadauno, come stabilito dall'art. 272 comma 1) del D.Lgs 152/06 non necessitano di autorizzazione all'emissione in atmosfera. Per le stesse, dovrà essere comunque prevista attività manutentiva semestrale così come riportato nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi, per il mantenimento del rendimento di combustione;
26. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel PMeC;
27. i condotti (camini E1 ed E2) per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
28. lo sbocco dei condotti di scarico (camini E1 ed E2) dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Lazio;
29. alle emissioni E1 ed E2 devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di NO_x, CO, e O₂ libero, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi e in discontinuo le concentrazioni di polveri PM₁₀ e PM_{2,5} ed SO₂. Inoltre per il punto di emissione E1 dovrà essere rilevato in continuo anche la concentrazione di NH₃ (nota(4) punto 22). I dati generati dal sistema di misura devono essere registrati in continuo, unitamente ai valori medi orari della portata di gas naturale alimentato alla centrale, della potenza elettrica prodotta, nonché della potenza termica fornita alle varie utenze; il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), dovrà essere gestito secondo le specifiche della norma UNI 14181 ed il relativo manuale di gestione dovrà essere predisposto secondo le linee guida ISPRA "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME);
30. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse e fugitive dalle lavorazioni autorizzate, nel caso si verificano fenomeni rilevanti di emissioni di odori la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento;
31. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 36 ore alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA ed ai comuni.

Monitoraggi periodici

32. Il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
33. il Gestore dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici;

34. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Il Gestore dovrà effettuare la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs 152/06;
35. il Gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ad ARPA e ai Comuni, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato, e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione;

Monitoraggi in continuo

36. la strumentazione di misura della temperatura nei gas effluenti, nonché l'analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'O₂ libero, degli NO_x, CO e NH₃ (nota (4) punto 21) dei fumi prodotti dalla centrale termica deve essere esercita, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le linee guida del D.M. 31/01/2005 e la vigente normativa in materia (Allegato VI, parte quinta del D.Lgs 152/06);
37. il Gestore deve comunicare ad ARPA, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare le operazioni di cui al punto precedente;
38. il Gestore deve trasmettere annualmente i risultati dei parametri monitorati in continuo, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ad ARPA e ai Comuni. I dati devono essere predisposti su una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante:

Identificativo dell'impianto:							
PERIODO	Consumo CH ₄ (Sm ³)	Energia prodotta (KWh)		Massima concentrazione oraria di NO _x (mg/Nm ³)	Massima concentrazione oraria di CO (mg/Nm ³)	Flusso di massa NO _x (kg)	Flusso di massa CO (kg)
		elettrica	termica				
Gennaio							
Febbraio							

Dicembre							
Anno							

39. restano salvi gli obblighi di comunicazione prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le frequenze e le modalità indicate;

EMISSIONI IN ACQUA

40. il Gestore dovrà mantenere i misuratori di portata nelle correnti di approvvigionamento in ingresso delle acque potabili (A.P.) e nella corrente delle acque industriali/antincendio già attivati e funzionanti; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
41. lo scarico finale S.F.1 continuo confluisce nell'impianto di depurazione consortile gestito dal Servizi Colleferro ed è costituito dagli scarichi parziali AI1 (acque industriali), AP1 (acque di prima pioggia), AD1 (acque nere), che una volta confluiti nella vasca di raccolta finale da 20mc, vengono poi rilasciate nel depuratore consortile.
Lo scarico acque industriali AI1 dovrà essere misurato attraverso un misuratore di portata m.A.I.1 (la cui registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo).
Lo scarico acque industriali AI1 costituito dai seguenti scarichi parziali:
1. lo scarico parziale discontinuo di acque reflue industriali A.M.1 (costituito da spurghi delle torri di raffreddamento) dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo (presa campione su tubazione) p.A.M.1, da realizzare a monte della vasca di raccolta acqua industriale e a valle della vasca torre di raffreddamento, in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
 2. lo scarico parziale discontinuo di acque reflue industriali A.M.2 (costituito da eluati dell'impianto acqua demineralizzata previa neutralizzazione in impianto dedicato, dei filtri a sabbia e del sistema di chiariflocculazione) dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo p.A.M.2 (presa campione su tubazione) da realizzare a monte della vasca di raccolta acqua industriale e a valle della vasca di neutralizzazione in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
 3. lo scarico parziale discontinuo di acque reflue industriali A.M.3 (costituito da scarichi oleosi provenienti dalle aree TG e TV) trattati ad un impianto di disoleazione, dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo (presa campione su tubazione) p.A.M.3 da installare a monte della vasca di raccolta acqua industriale e a valle del disoleatore, in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
42. lo scarico delle acque nere A.D.1 dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo (presa campione su tubazione) p.A.D.1, congiuntamente ad un misuratore di portata m.A.I.1, da installare a monte della vasca di raccolta finale e a valle della vasca imhoff, in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
43. le acque di scarico S.F.3 discontinuo costituito dagli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia (determinato dall'art. 24 del P.T.A. della Regione Lazio) dovranno essere inviate direttamente al fosso;
44. il gestore alle correnti di scarico parziali, riportate al punto 41, munite con i relativi pozzetti di prelievo o prese campione p.A.M.1, p.A.M.2, p.A.M.3 e p.A.P.1 dovrà rispettare i valori limiti di emissione in fognatura, previsti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 oltre a quelli stabiliti nella tabella "S" dal Consorzio Servizi Colleferro;
- 45. il gestore alla corrente in entrata delle acque industriali (A.I), munito di pozzetto di prelievo denominato p.A.I. dovrà monitorare i metalli indicati nella tabella C2.1 del PMeC;**
- 46. lo scarico SF1 dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo (presa campione) p.SF1 e dovrà rispettare i valori limiti di emissione in fognatura, previsti nella Tabella 3**

dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 oltre a quelli stabiliti nella tabella “S” dal Consorzio Servizi Colleferro;

47. il Gestore dovrà gestire lo scarico parziale costituito dalle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne A.P.1 in maniera conforme a quanto previsto dall'articolo 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio – D.C.R. n. 42 del 27/09/07, in particolare dovrà dimensionare il volume della vasca di raccolta di tali acque coerentemente con quanto previsto dal comma 7;

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI SONORE

48. Il Gestore dovrà rispettare i livelli di emissione e di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di Classificazione Acustica (PCA) del territorio del Comune di Colleferro, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 13/10/20104, e riportati nelle tabelle B e C che seguono:

TABELLA A: classificazione del territorio comunale

CLASSE 1	Aree esclusivamente industriali: <i>rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi</i>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA B: valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
VI	65	65

TABELLA C: valori limite di assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
VI	70	70

49. **la verifica circa la compatibilità delle emissioni sonore dell'impianto dovrà essere eseguita provvedendo a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, dovrà effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2015 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente Laeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. In tutti i casi, le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;**

50. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso la centrale per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di Controllo; qualora i livelli

sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

51. il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 52. il Gestore deve verificare con cadenza biennale, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi dell'esercizio dell'impianto ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal decreto Ministero ambiente 10/04/1998 n. 148;**
53. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/06;
54. i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione;
55. i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
56. il deposito dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
57. tutte le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzate, identificate e contrassegnate per una rapida individuazione al fine di renderne nota la natura e la pericolosità, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione. Le stese dovranno riportare la natura dei rifiuti espresse secondo gli opportuni codici CER allo scopo di distinguerli dalle materie ausiliarie presenti nell'impianto stesso;
58. i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
59. gli olii usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;

PRESCRIZIONI PER IL SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

60. Il Gestore dovrà verificare l'integrità strutturale dell'area di stoccaggio chemicals e dei serbatoi di stoccaggio del gasolio, dell'acido cloridrico e della soda caustica, nonché registrare i dati rilevati secondo quanto specificato nel PMeC;
- 61. il Gestore dovrà, entro sei mesi dalla comunicazione di cui al punto 1, presentare un piano per effettuare entro i successivi 12 mesi e, successivamente, ogni 5 anni per le acque sotterranee ed ogni 10 anni per il suolo, l'analisi delle sostanze indicate all'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06;**

PRESCRIZIONI PER L'ENERGIA

62. il Gestore dovrà verificare il rendimento complessivi della Centrale di cogenerazione con cadenza annuale, registrando i dati rilevati in accordo con il PMeC;

PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI

63. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;
64. Arpa potrà definire, anche su istanza motivata del Gestore, modifiche alle modalità attuative del P. M. e C. (metodi di campionamento e analisi), al fine di garantire l'efficacia ai fini del monitoraggio delle azioni di autocontrollo;
65. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da Arpa previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
66. il Gestore dovrà versare, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato (punto 2 del presente Allegato Tecnico);
67. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio dovrà :
- verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore (punto 4 del presente Allegato Tecnico) individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Provincia;
 - accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
 - effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;

68. Le tariffe relative alle attività di controllo, di cui all'art. 3 del Decreto 24/04/2008, devono essere versate secondo le modalità previste dall'art. 6 del medesimo decreto sul conto corrente postale INTESTATO ad Arpa Lazio con la seguente causale: "A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. del).